

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4130

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

Modifica dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1984, n. 343,  
sul finanziamento della partecipazione italiana alla conferenza  
sul disarmo in Europa di Stoccolma

*Presentato il 3 novembre 1986*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente provvedimento ha come finalità la regolamentazione, in forma globale, della partecipazione italiana alle riunioni e conferenze, che si tengono in sedi diverse, ma riconducibili tutte al processo sulla sicurezza e cooperazione europea, e alle relative spese.

La partecipazione italiana alle suddette riunioni e conferenze è stata finora contemplata da provvedimenti frammentari, limitati di volta in volta alla sede di svolgimento delle singole riunioni o conferenze. Vedansi da ultimo la legge 20 febbraio 1981, n. 62, relativa alla Riunione di Madrid e la legge, tuttora vigente, 18 luglio 1984, n. 343, relativa alla Conferenza di Stoccolma.

L'imprevedibilità della durata e il susseguirsi degli incontri preparatori e dei seguiti delle varie riunioni e conferenze

rende necessario concentrare in un'unica autorizzazione legislativa la partecipazione italiana allo svolgimento del processo sopra accennato.

In particolare l'esigenza immediata di modificare l'attuale assetto normativo è determinata dalla sospensione, a fine anno, della Conferenza di Stoccolma che verrà intervallata da una Riunione a Vienna dalla durata incerta.

Poiché le riunioni e le conferenze del richiamato processo sulla sicurezza e cooperazione europea non avvengono contemporaneamente, ma l'una riunione determina la sospensione della precedente, la nuova normativa, oggetto del presente provvedimento, non comporta ulteriori oneri a carico dello Stato rispetto a quelli già contemplati con la vigente legge 18 luglio 1984, n. 343.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1984, n. 343, è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento di riunioni e conferenze da attuarsi in sedi diverse nel quadro del processo per la sicurezza e la cooperazione europea (CSCE/CDE) ».

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 970 milioni, si provvede a carico del capitolo n. 3184 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.